

**Ordinanza
dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
relativa al trattamento dei dati
(Ordinanza FINMA sui dati)**

dell'8 settembre 2011 (Stato 15 febbraio 2019)

Il Consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

visto l'articolo 23 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007¹ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA),

ordina:

Sezione 1: Oggetto²

Art. 1³

La presente ordinanza disciplina:

- a. la gestione di una collezione di dati necessari per valutare la garanzia di un'attività irrepreensibile (collezione di dati concernenti la garanzia di irrepreensibilità);
- b. il trattamento dei dati da parte di terzi nel quadro della vigilanza ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 LFINMA.

Sezione 2: Collezione di dati concernenti la garanzia di irrepreensibilità⁴

Art. 1a⁵ Gestione della collezione di dati concernenti la garanzia di irrepreensibilità

¹ La FINMA raccoglie in una collezione i dati relativi alle persone per le quali la garanzia di un'attività irrepreensibile ai sensi delle leggi sui mercati finanziari e della LFINMA non è data o per le quali la verifica dell'irrepreensibilità deve essere assicu-

RU **2011** 4363

¹ RS **956.1**

² Introdotto dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

rata nel caso in cui, in futuro, venga assunta la posizione di garante dell'irreprensibilità.

² Lo scopo della collezione di dati è assicurare che soltanto le persone in grado di fornire la garanzia di irreprensibilità necessaria:

- a. siano incaricate dell'amministrazione o della direzione degli assoggettati; o
- b. detengano partecipazioni qualificate presso gli assoggettati.

Art. 2 Responsabilità

¹ La direzione della FINMA disciplina in un regolamento per il trattamento dei dati:

- a. le misure organizzative e tecniche per la garanzia della sicurezza dei dati;
- b. il controllo del trattamento dei dati; e
- c. i diritti di accesso e di consultazione delle singole categorie di collaboratori della FINMA.

² I dati sono trattati dal servizio della FINMA responsabile della compliance. Esso assicura la verificabilità del trattamento dei dati dalla raccolta all'archiviazione o alla distruzione di questi ultimi. Tiene un elenco dei collaboratori che hanno diritto di accesso e consultazione.

³ Il servizio informatico della FINMA garantisce la gestione tecnica.

Art. 3⁶ Contenuto

¹ La collezione di dati contiene i dati necessari per la verifica della garanzia di un'attività irreprensibile.

² La collezione di dati contiene i seguenti dati:

- a. caratteristiche identificative: cognome, nome, data di nascita, sesso, luogo d'origine, nazionalità, indirizzo, lingua materna;
- b. formazione e attività professionale: formazione, formazione continua, qualifiche e attività professionali, luogo di lavoro e datore di lavoro;
- c. situazione patrimoniale e assicurazioni;
- d. estratti del registro di commercio, del registro esecuzioni e fallimenti e del casellario giudiziale;
- e. accuse e denunce penali di autorità;
- f. sentenze, decisioni e documenti ufficiali;
- g. rapporti e decisioni di organismi di autodisciplina o di organizzazioni professionali;
- h. provvedimenti di diritto del lavoro, provvedimenti amministrativi e provvedimenti di diritto penale;

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU 2017 4809).

- i. rapporti di società di audit e rapporti di incaricati dalla FINMA;
- j. rapporti concernenti verifiche e inchieste interne di assoggettati;
- k.⁷ ammissione scritta, nei confronti di un'autorità, di un comportamento scorretto e autodenuncia.

Art. 4 Sicurezza dei dati

¹ I dati raccolti in forma cartacea devono essere conservati sotto chiave.

² La sicurezza dei dati è retta per il rimanente dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁸ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

³ Il servizio responsabile della compliance e il servizio informatico della FINMA adottano nei loro ambiti le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la sicurezza dei dati.

Art. 5 Raccolta dei dati

¹ La FINMA raccoglie i dati nel quadro della sua attività di vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla LFINMA.

² La FINMA raccoglie dati presso:

- a. gli assoggettati;
- b. i datori di lavoro;
- c. la persona interessata;
- d. i richiedenti;
- e. le autorità svizzere ed estere;
- f. le parti di un procedimento;
- g. le società di audit e le persone incaricate della FINMA;
- h.⁹ ...

³ Nella collezione la FINMA può raccogliere anche dati comunicati da terzi che soddisfano le condizioni secondo l'articolo 3.¹⁰

⁷ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 24 gen. 2019, in vigore dal 15 feb. 2019 (RU **2019** 451).

⁸ RS **235.11**

⁹ Abrogata dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, con effetto dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

Art. 5a¹¹ Informazione della persona interessata

Le persone interessate vengono informate una volta avvenuta la registrazione nella collezione di dati. È fatto salvo l'articolo 18*b* della legge federale del 19 giugno 1992¹² sulla protezione dei dati.

Art. 6 Diritto d'informazione

Le persone interessate possono richiedere alla FINMA informazioni sui propri dati personali contenuti nella collezione di dati.

Art. 7 Rettifica dei dati

La FINMA rettifica o distrugge senza indugio i dati errati o incompleti o non conformi allo scopo della collezione di dati.

Art. 8 Comunicazione dei dati

La FINMA può comunicare i dati se sussiste una base legale o se la persona interessata vi acconsente per scritto.

Art. 9 Conservazione

¹ I dati personali sono conservati:

- a. per un periodo di dieci anni dall'ultima registrazione;
- b. per un periodo di 20 anni dall'ultima registrazione, se in base a una sentenza penale o a un accertamento definitivo della FINMA essa riguardava l'esercizio di un'attività in assenza dell'autorizzazione necessaria da parte della FINMA.

² Scaduto il termine di conservazione, i dati vengono cancellati presso la FINMA e trasmessi all'Archivio federale per conservazione. I dati che l'Archivio federale ritiene privi di valore archivistico vengono distrutti.

³ Se la persona interessata intende assumere una posizione presso un assoggettato per cui è necessaria la garanzia di irrepreensibilità e dalla relativa verifica della FINMA risulta una valutazione positiva, la registrazione di tale persona viene cancellata prima della scadenza dei termini di cui al capoverso 1.

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU 2017 4809).

¹² RS 235.1

Sezione 3:¹³ Trattamento dei dati da parte di terzi

Art. 9a

Nell'ambito della vigilanza ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari, alle seguenti persone la FINMA può fornire l'accesso, trasmettere e affidare il trattamento dei dati che non sono pubblicamente accessibili, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:

- a. incaricati della FINMA, se:
 1. il trattamento dei dati è necessario per l'adempimento del mandato, e
 2. vengono adottati adeguati provvedimenti organizzativi e tecnici per impedire un'ulteriore diffusione dei dati;
- b. fornitori di prestazioni esterne, se:
 1. il trattamento dei dati è necessario per la fornitura della prestazione, e
 2. vengono adottati adeguati provvedimenti contrattuali, organizzativi e tecnici per impedire un'ulteriore diffusione dei dati.

Sezione 4: Disposizione finale¹⁴

Art. 10 ...¹⁵

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2011.

¹³ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

¹⁵ Abrogata dal n. I dell'O della FINMA del 16 ago. 2017, con effetto dal 15 set. 2017 (RU **2017** 4809).

